

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	<b>2231</b>
Data di Arrivo		Data di Partenza	<b>18/08/2014</b>
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ministero della Giustizia Ufficio III, Reparto II – Libere professioni
Pec_mail	ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it
Sede	Via Arenula, 70 - 00186 Romal

Alla c.a.	Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Pec_mail	aoo.dipei@pec.politicheagricole.gov.it
Sede	Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma

Alla c.a.	Ministero dell'Ambiente
Pec_mail	MATTM@pec.minambiente.it
Sede	Via Cristoforo Colombo, 44 00154 Roma

Alla c.a.	Presidenti di Regione
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Confederazione Nazionale Coldiretti
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	Via 24 Maggio, 43 00187 Roma, Italia

Alla c.a.	Confagricoltura
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	Corso Vittorio Emanuele II, 101 00186 ROMA

Alla c.a.	Confederazione Italiana Agricoltori
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	Via Mariano Fortuny, 20 - 00196 Roma

Alla c.a.	Federbio
Pec_mail	federbio@pec.it
Sede	Piazza dei Martiri n. 1 – 40121 Bologna

Alla c.a.	Coordinamento Nazionale Fare Ambiente
Pec_mail	presidenzafareambiente@pec.it
Sede	Via Tacito, 50 - 00193 Roma

Alla c.a.	Copagri
Pec_mail	Loro indirizzi pec
Sede	Via Nizza, 45 - 00198 Roma

Alla c.a.	Consiglio Nazionale Notariato
Pec_mail	segreteria.cnn@postacertificata.nota riato.it
Sede	Via Flaminia, 160 00196 ROMA

Alla c.a.	Unioncamere
Pec_mail	unioncamere@cert.legalmail.it
Sede	LORO SEDI



Alla c.a.	Camere di commercio
Pec_mail	Loro Indirizzi PEC
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche Ing. Armando Zambrano
Pec_mail	Loro Indirizzi PEC
Sede	Consiglio Nazionale Ingegneri - Via IV Novembre 114, 00187 Roma

E p.c.	Ai Sigg. Consiglieri Nazionali
Pec_mail	Loro indirizzi PEC
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AAIE	AA5A8	46	2014	AS	mt

Oggetto:	<b>Società tra professionisti di cui alla Legge 183/2011 e Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 Iscrizione all'Albo delle società preesistenti</b>
----------	---

L'evoluzione della materia delle libere professioni ha evidenziato nell'ultimo periodo un'accentuata produzione normativa tesa a regolamentare l'esercizio professionale nel tentativo di adeguarlo anche in Italia alla normativa europea per la conclamata esigenza di unificazione dei mercati e di abbattimento delle barriere protettive fraposte dalle legislazioni nazionali.

In questa ottica tendente ad ascrivere anche il mercato professionale tra le attività produttive di servizi va inquadrata la riforma delle professioni con i conseguenti nuovi obblighi per il professionista (DPR 137/2012), l'introduzione delle società professionali (Legge 183/2011 e Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34) nonché la possibilità di costituire associazioni per l'esercizio delle professioni non regolamentate in ordini e collegi a condizione che non eseguano attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, già disciplinati da specifiche normative (Legge 4 /2013).

Per le società di professionisti (STP) la disciplina è stata delineata dall'art 10 commi da 3 a 11 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ed ulteriormente specificata dal regolamento di cui al Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34.

Questo Consiglio Nazionale ha già provveduto con precedente circolare n. 23 del 22 aprile 2014 a fornire le prime indicazioni sulla materia per permettere agli ordini territoriali di adempiere alle eventuali richieste di iscrizione di STP all'Albo. Successivamente con circolare n. 4 del 17 gennaio 2014 è stata indicata anche l'entità dei contributi di iscrizione da richiedersi alle STP.



Per quanto riguarda i modelli societari e associativi preesistenti all'entrata in vigore della legge 183/2011 siccome esclusi dall'art. 10 comma 9, va sottolineato come l'esplicito riferimento ai modelli societari sembra condurre alla conclusione che il legislatore abbia inteso sancire esclusivamente la permanenza in vigore dei modelli e delle strutture societarie preesistenti alla riforma, la cui formazione e composizione sia stata a sui tempo disciplinata dalle relative leggi istitutive e dal codice civile, senza però escludere queste strutture societarie dall'applicazione della normativa e dal rispetto degli obblighi informativi e deontologici imposti quale principio generale per la corretta esecuzione delle prestazioni professionali nell'interesse degli utenti.

3

Se così non fosse verrebbe contraddetto il principio stesso di concorrenza ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di operare in un regime speciale di esonero dagli oneri e dagli obblighi introdotti per le STP e che costituiscono pure obbligazioni deontologiche per tutti gli iscritti all'albo nell'esercizio dell'attività professionale.

La legge 7 gennaio 1976 n. 3 integrata con legge 10 febbraio 1992 n. 152 prevede all'art. 3 comma 2 che per l'esercizio delle attività professionali sia obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo ed al comma 5 che gli iscritti all'albo con rapporto di impiego siano soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali.

Il Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 all' Art. 12 relativo al Regime disciplinare della società, recita che:

1. Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta.
2. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.

A maggior ragione nel rapporto di lavoro dipendente in presenza di violazioni deontologiche la responsabilità disciplinare dell'iscritto all'albo concorre con quella della società di cui è dipendente se ricollegabile a direttive impartite dalla società stessa in analogia ed a maggior ragione rispetto al medesimo assunto dell'art 12 comma 2 Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 riferito ai soci professionisti.

Al riguardo va sottolineato come diverse società si avvalgano per la loro attività di prestazioni professionali di iscritti all'albo riconducibili ad attività dei dottori agronomi e dottori forestali da considerarsi riservate essendo contemplate dall'art 2 legge 7 gennaio 1976 n. 3 integrata con legge 10 febbraio 1992 n. 152.

Il decreto Bersani infatti ha già eliminato da tempo (DL 4 luglio 2006, n. 223. Convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale fosse esclusivo, che il medesimo professionista non potesse partecipare a più di una società e che la specifica prestazione fosse



resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità ma ancor prima vi erano società, costituite come società di servizi, che eludevano il divieto di cui alla Legge 23 novembre 1939 n. 1815 fornendo all'utenza prestazioni di natura professionale.



Ne consegue che, in presenza di esercizio di attività professionali riservate ai dottori agronomi e dottori forestali, compiute da iscritti all'albo sia in qualità di soci che di dipendenti, la vigilanza disciplinare attribuita agli ordini in base all'art 13 punti a), b) ed e) della legge 7 gennaio 1976 n. 3 integrata con legge 10 febbraio 1992 n. 152, debba essere estesa anche alle relative società di appartenenza su cui si ritiene gravino tutti gli obblighi informativi e deontologici, compresa la necessità di iscrizione all'albo professionale, introdotti dalla Legge 183/2011 e Decreto Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013 n. 34.

La finalità dell'intervento normativo ossia quella di garantire al maggior livello la corretta esecuzione delle prestazioni nell'interesse degli utenti dando nel contempo la massima espansione al principio di concorrenza anche in ottemperanza agli indirizzi della comunità europea risulterebbe infatti erosa ed anche contraddetta ove si consentisse ai modelli societari preesistenti di continuare ad operare in un regime speciale di esonero dagli oneri ed obblighi introdotti dalla norma.

Per questi motivi si invitano gli Ordini in indirizzo a richiedere l'iscrizione nel proprio albo di tutte le società in essere operanti con sede nella propria giurisdizione territoriale che svolgano attività professionale riconducibile all'art. 2 della L. 3/1976 e succ. modifiche ed integrazioni.

Le modalità di iscrizione sono quelle evidenziate nella circolare 23 del 22/4/2012 e nella successiva n. 4 del 17 gennaio 2014 con possibilità di implementare l'albo unico nazionale tramite il SIDAF che è stato nel frattempo aggiornato per sopperire anche a questa necessità.

Distinti saluti.

F.to Il Presidente  
Andrea Sisti, dottore agronomo